SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 3616

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

Obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di estendere l'obbligo del segreto professionale agli esercenti la professione di assistente sociale. Il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali ha introdotto nel proprio codice deontologico una norma basata su orientamenti di tipo etico, che purtroppo non trova ancora riscontro in esplicite norme giuridiche.

Secondo la disciplina ordinistica, l'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei casi in cui vi sia il rischio di grave danno all'assistito o a terzi, nonché su richiesta scritta e motivata dei legali rappredell'incapace sentanti del minore o nell'esclusivo interesse degli stessi, ovvero quando vi sia l'autorizzazione degli interessati resi edotti delle conseguenze delle rivelazioni.

Tuttavia, l'obbligo del segreto professionale non può essere garantito soltanto dalle norme di deontologia che ciascun ordine professionale stabilisce autonomamente al proprio interno, allo scopo di salvaguardare la dignità e la correttezza degli iscritti nei rapporti con i cittadini utenti. È pertanto necessario introdurre una norma specifica che sancisca sul piano legislativo il diritto ed il dovere per gli assistenti sociali di mantenere il segreto professionale, alle stesse condizioni previste per gli altri ordini professionali.

L'articolo 200 del codice di procedura penale stabilisce, fra l'altro, che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, gli avvocati, i consulenti, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria. Inoltre, la medesima norma demanda ad altre leggi speciali il compito di riconoscere ad esercenti altri uffici o professioni la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge applica, quindi, anche agli iscritti all'ordine degli assistenti sociali il disposto degli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale, estendendo ai loro difensori le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
- 2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
- 3. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni di legge in materia di segreto professionale.